



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
SETTORE URBANISTICA-AMBIENTE

Prot. n. 10191 del 03.09.2020

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO n. 55 del 03.09.2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER RIMOZIONE PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' IMMOBILE SITO IN VIA ANGELELLI, 3 (ANGOLO VIA VANNIGOLA 2/a) – FOGLIO 31 PARTICELLE 274 SUB. 1 -2 - 3

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- L'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000 (Testo unico degli enti locali) riconosce al Sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, nei particolari casi in cui, in ambito locale, possano verificarsi pericoli imminenti non altrimenti evitabile.
- Tale articolo si ricollega a sua volta all'articolo 54 del Tuel secondo il quale: "*Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.*"

VISTA la nota del Ministero degli Interni Dipartimento dei Vigili Del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della difesa Civile Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Fermo assunta al protocollo comunale n. 9969 del 31.08.2020 ad oggetto "Sopralluogo/intervento effettuato nel Comune in indirizzo in Via Angelelli N.3 angolo Via Vannicola N. 2/A Comune Montegiorgio Richiedente Sig. Del Dotto Giandomenico nato aomissis... ilomissis... residente in Via Vannicola N 2/A Tel.omissis..." con la quale si comunica l'esito dell'intervento effettuato dal Comando Provinciale in data 29.08.2020 presso l'immobile in oggetto a seguito di una segnalazione per verifica statica;

DATO ATTO che la nota del Dipartimento dei Vigili del Fuoco intervenuto riporta quanto segue:

"Allo stato attuale il fabbricato, ad un esame a vista, presenta un quadro fessurativo o fenomeni di dissesto tali da evidenziare una situazione di parziale pericolo. In particolare distacco di parte di intonaci al di sotto dei balconi del primo e secondo piano della palazzina in oggetto. Si diffidavano i proprietari all'utilizzo degli stessi sino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Il Comune è pregato di adottare i provvedimenti necessari ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità"

VISTO che l'immobile segnalato, posto in Via Angelelli 3 (angolo Via Vannicola 2/A) è distinto catastalmente al Foglio n. 31 Particella n. 274 sub. 2 – 3 risulta di proprietà dei Sig.ri:

sub 1 (ubicato al piano primo dell'immobile in oggetto):

- CICCONI GRAZIELLA nata a MONTEGIORGIO (AP) il 11/02/1940, residente a Montegiorgio (FM) Via Antonio Angelelli, 3
- RIBICHINI STEFANO nata a MONTEGIORGIO (AP) il 17/04/1966, residente a Montegiorgio (FM) in Via dei Tigli, 6

sub 2 (ubicato al piano secondo dell'immobile in oggetto)

- RIBICHINI FABRIZIO nato a MONTEGIORGIO (AP) il 18/11/1959, residente a Montegiorgio (FM) Via Antonio Angelelli, 3

sub 3 (ubicato al piano terzo dell'immobile in oggetto)

- EL MOUFARRIH RAHHAL nato a MAROCCO (EE) il 02/12/1956, risulta cancellato dall'anagrafe del comune per irreperibilità
- EL MOUFARRIH YOUNES nato a MAROCCO (EE) il 27/09/1981 Via Paolucci, 3 Ancona (AN)
- FATHALLAH RACHIDA nata a MAROCCO (EE) il 21/10/1961 Via Asti, 36 Refrancore (AT)



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
SETTORE URBANISTICA-AMBIENTE

COMUNICA

- Che ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Elena Lombardi per presa visione degli atti del procedimento, depositati presso il Servizio Urbanistica e Ambiente P.zza Matteotti, 33, nei giorni di apertura al pubblico;
- Che relativamente agli adempimenti di comunicazione previste dagli artt. 7 e 8 e seguenti della legge n. 241/1990 e per le successive fasi, la presente vista l'urgenza vale quale comunicazione di avvio del procedimento.
- Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei proprietari o aventi titolo sopra meglio generalizzati, che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;
- Il mancato adempimento della presente ordinanza oltre alle richiamate responsabilità penali e civili sia nei confronti dell'amministrazione che contro terzi, comporterà la trasmissione dell'accertamento dell'inottemperanza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- Ai sensi dell'art. 54, comma 7, del T.U.E.L., «se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi».
- Che la sola proposizione del ricorso non sospende il procedimento attivato con la presente ordinanza;

DISPONE

Copia della presente ordinanza sia immediatamente notificata alle persone interessate e, ai sensi dell'art. 143 del c.p.c., all'intestatario che risulta irreperibile, nonché per i provvedimenti di competenza a:

1. Prefettura di Fermo
2. Al Ministero degli Interni Dipartimento dei Vigili del Fuoco Comando di Fermo
3. Alla Polizia Municipale di Montegiorgio -Sede-
4. Istituto Vendite Giudiziarie Marche
Pec: vemi.istitutovenditegiudiziarie@pec.it

L'Ufficio di Polizia Municipale, effettuerà le verifiche di competenza per il rispetto della presente ordinanza.

Di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio online nelle forme di legge.

AVVERTE

Contro il presente atto può essere presentato, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, nei modi e termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ed ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n° 241, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.



IL SINDACO
Michele Orzi